

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **01/A/190116**

San Fior, lì 19/01/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **L'obbligo dell'Esterometro – Bollo su fatture elettroniche**

## **ESTEROMETRO**

### **Generalità**

L'obbligo del c.d. "**esterometro**" è conseguente all'avvio, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica (di seguito FE) accompagnato, per altro verso, dall'abolizione dello "**spesometro**" (comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, rilevanti ai fini dell'Iva), divenuto inutile in quanto i dati sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Come è noto, nello **spesometro** (il quale, nonostante l'abolizione, dovrà essere comunque elaborato e trasmesso telematicamente, con riguardo alle operazioni del secondo semestre del 2018, entro il prossimo 28 febbraio 2019), vanno riepilogate anche le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri.

Ma gli operatori esteri<sup>1</sup> non emettono e non ricevono fatture elettroniche; quindi, abrogato lo **spesometro**, il fisco ha subito individuato nell'**esterometro** lo strumento adatto per comunicare i dati delle fatture da e per l'estero.

Attenzione! Non ci riferiamo agli obblighi degli Elenchi Intrastat che rimangono quelli usuali.

### **Esterometro per le Fatture transfrontaliere**

L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo numero 127/2015, ha stabilito che:

**"3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3<sup>2</sup> trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi *effettuate e ricevute* verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, *salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel***

<sup>1</sup> Nei paesi membri della UE, ad eccezione del Portogallo (e dell'Italia), la fatturazione elettronica è generalmente prevista solo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

<sup>2</sup> Trattasi degli operatori economici **residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**, obbligati all'emissione delle fatture elettroniche nei rapporti B2B e B2C. Sono esonerati dal predetto obbligo, i soggetti passivi

- che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**"
- che applicano il "**regime forfettario**";
- che hanno esercitato *l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398*, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti (Ndr: **Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro che svolgono attività sportive dilettantistiche** .....), se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

**comma 3<sup>3</sup>.** La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

Dunque, di regola, i **sogetti obbligati all'emissione delle FE** (non lo sono, ad esempio, i "forfetari", per i quali, in assenza di obbligo dell'adempimento principale, vengano meno tutti gli adempimenti comunicativi ad esso collegati) debbono trasmettere mensilmente all'Agenzia delle Entrate (con l'**esterometro**) i **dati degli scambi internazionali** che, precedentemente, erano contenuti nello "spesometro".

Al punto 9 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018<sup>4</sup> si stabilisce, tra l'altro, che gli operatori IVA residenti debbono trasmettere, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell'**esterometro** allegate al medesimo provvedimento, le seguenti informazioni

- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

#### **Possibile esenzione dall'esterometro**

Il citato provvedimento del 30 aprile 2018, prevede che l'**esterometro** sia facoltativo per tutte le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale;

<sup>3</sup> Cioè, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

<sup>4</sup> 9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

9.4 Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

- siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le regole stabilite per le stesse fatture elettroniche (e non secondo le regole per l'esterometro).

È perciò, teoricamente, possibile evitare di compilare l'**esterometro**, per le sole operazioni attive<sup>5</sup>, trasmettendo la fattura (attiva) in formato xml al SdI, con il codice XXXXXXX, ed inviando l'originale cartaceo al cliente estero.

Attenzione, però:

- se, per sventura, la fattura transfrontaliera fosse successivamente scartata dal SdI, la stessa si intenderebbe "omessa", con tutte le **conseguenze sanzionatorie** del caso;
- la stessa fattura transfrontaliera in formato xml dovrà essere necessariamente **conservata elettronicamente** (non altrettanto si richiede per la tradizionale fattura cartacea transfrontaliera!);
- nel caso in cui il cliente estero la rifiutasse o ne pretendesse la rettifica, occorrerà tener conto che la rettifica di una fattura elettronica è possibile solo con l'emissione di una nota di variazione (a credito/debito) anch'essa in formato elettronico (tra l'altro, chi ha esperienza di rapporti con l'estero, sa bene che spesso il cliente estero, anziché aspettare una nota di accredito, emette lui stesso una nota di addebito!).

### **Integrazione della fattura passiva transfrontaliera**

Nell'attuale stato confusionale, sorge spontaneo il dubbio se l'**integrazione di una fattura per acquisti intracomunitari** debba o no essere comunicata al SdI, alla stregua di una fattura attiva interna.

Premettendo che si tratta di operazioni soggette a **reverse charge "esterno"** e che la normativa in materia di fatturazione elettronica interessa solo i soggetti nazionali o stabiliti in Italia, nell'attuale contesto legislativo, l'operazione passiva estera dovrebbe ritenersi del tutto estranea al regime della fattura elettronica.

Al contrario, l'integrazione della fattura transfrontaliera rientra a pieno titolo nell'**esterometro**. Questa conclusione è, tra l'altro, avvalorata dalle FAQ (per la verità non sempre chiarissime), pubblicate dall'Agenzia delle entrate.



Per quanto precede, chi scrive dubita fortemente che, allo stato attuale, valga la pena di emettere fatture (attive) extrafrontaliere in formato **xml (FE)**, solo nell'intento di evitare l'**esterometro**, che dovrà, comunque, essere presentato per le fatture passive.

## **L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

### **Generalità: fattura e imposta di bollo**

Le fatture, le note, i conti e gli altri documenti di addebitamento o accredito di somme assoggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo (art. 6, tabella, Allegato B al D.P.R. 642/1972).

<sup>5</sup> È, infatti, da escludere che sia possibile ricevere fatture elettroniche, emesse da un fornitore estero, *secondo le regole stabilite per le stesse fatture elettroniche!*

Le fatture che evidenziano importi non assoggettati ad Iva superiori a € 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo di € 2,00 ad eccezione delle fatture relative ad **esportazioni** ed a **cessioni intra-Ue**.

Le fatture, non imponibili ai fini Iva a seguito di **dichiarazione di intento**, scontano anch'esse l'imposta di bollo, a meno che non riportino l'**espressa indicazione** che si tratta di beni destinati all'esportazione (Circolare n. 415755 del 1° agosto 1973, punto 4) e tale effettiva destinazione sia dimostrabile con certezza (Ris. ministeriale 10 agosto 1978, n. 411861).

Sono, invece, sempre soggette all'imposta di bollo le fatture emesse nei confronti dell'esportatore abituale relativi a **prestazioni di servizi**.

### E-fattura e imposta di bollo

Il DM 28/12/2018, modificando l'art. 6 del D.M. 17-6-2014, ha stabilito le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche disponendo che:

«... Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Praticamente, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "**DatiBollo**", contenuto nella sezione "**Dati generali**" della **FE** con l'indicazione del "Bollo virtuale" e dell'importo dell'imposta, come sotto indicato:

The screenshot shows the 'Dati della Fattura' window in a software application. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Compilazione Fattura Ordinaria', 'Dati del Cliente', 'Dati Generali', 'Dati DDT', 'Linee di dettaglio', 'Dati Pagamento', and 'Dati Riepilogo'. The main area is titled 'Dati della Fattura' and contains several sections:

- Regime fiscale:** RFO1 - Regime Ordinario
- Dati generali:** Tipo documento (TD01 - fattura), Numero (1), Data (10.01.2019), Divisa (EUR - Euro)
- Ritenuta:** Tipo (RT01 ritenuta persona fisica), Importo (476.54), Aliquota (20.00), Causale Pagamento (R)
- Dati Bollo:** Bollo Virtuale (SI), Importo Bollo (2.00)
- Causale:** Causale (empty field)
- Art. 73:** Art. 73 (empty dropdown)

At the bottom, there are buttons for 'Annulla' and 'Chiudi'. A footer note states: '\* Campo o sezione obbligatori \*\* Campo obbligatorio solo se si compila la sezione di riferimento'.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista


Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Così facendo, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riporteranno la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta, come qui di seguito evidenziato:

---

<b>Bollo</b>		
<b>Tipo</b>		Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)
<b>Importo</b>		2,00

 **Tale annotazione, obbligatoria, non ha nulla a che vedere con l'eventuale addebito (facoltativo) in fattura al cliente, ex art. 15 del DPR 633/1972, dell'imposta di bollo.**

In questo caso, dovrà essere compilata (anche) una normale riga di dettaglio, recante, in luogo dell'Iva l'indicazione della **Natura: Escluse ex art. 15**

Successivamente, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riepilogherà l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche **emesse in ciascun trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**, mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

~~~~~  
Data la novità delle questioni sopra affrontate, lo Studio fa espressa riserva di successiva rettifica od integrazione.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn